



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
e con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

(v. stampato Camera n. 1451)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 settembre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 settembre 2025

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHREIN
SULLA COOPERAZIONE
NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA
SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL'INFORMAZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein, d'ora in avanti denominati "**le Parti**",

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi,

nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLE ARTI

1. Ciascuna Parte favorirà la promozione e la realizzazione di attività per una migliore comprensione delle leggi e regolamenti vigenti nell'altro Paese e promuoverà e svilupperà la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nell'altro Paese.
2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti.

Le Parti realizzeranno periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
3. Ciascuna Parte favorirà la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verrà accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra archivi, centri di documentazione e biblioteche in entrambi i Paesi, nonché lo scambio di materiali, libri, strumenti di ricerca, copie digitali di documenti e missioni di esperti in detti settori.
5. Le Parti opereranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale, ai documenti ed altre materie di valore storico.
6. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e

seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi.

7. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari temi di interesse per entrambi i Paesi, attraverso le visite di personalità nel settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

Articolo 2

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE GENERALE

1. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di visite di specialisti in tutti i settori dell'istruzione al fine di conoscere i progressi e i risultati raggiunti nei rispettivi paesi in materia di istruzione.
2. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici e dei modelli curriculari in uso in entrambi Paesi.
3. Entrambe le Parti promuoveranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni organizzati nell'altro Paese nel settore dell'istruzione generale.
4. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonché nel settore amministrativo e nell'allestimento e sviluppo delle biblioteche scolastiche.
5. Entrambe le Parti promuoveranno:
 - a) lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da ciascuna delle Parti, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.
 - b) Lo scambio di esperienze, coordinate nel campo dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.
6. Entrambe le Parti promuoveranno anche:
 - a) lo scambio di informazioni relative ai titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche in entrambi i Paesi.
 - b) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto per il reciproco riconoscimento dei diplomi e titoli rilasciati da istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciuti che operano in entrambi i Paesi, a condizione che i curricula di dette istituzioni scolastiche corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento dei diplomi e titoli.

7. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici di entrambi i Paesi.

Articolo 3

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE, E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi, attraverso l'incremento degli accordi inter universitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Le Parti incoraggeranno anche lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni in ogni campo.
2. Ciascuna Parte promuoverà lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di accreditamento accademico applicabili nelle università di entrambi i Paesi.
3. Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata attraverso:
 - a) lo scambio di ricercatori;
 - b) lo scambio di informazioni, studi e documenti di natura scientifica e tecnica;
 - c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi congiunti in selezionate aree di comune interesse;
 - d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
4. Ciascuna Parte verificherà in base alle risorse disponibili, le opportunità di cooperazione attraverso la messa a disposizione di borse di studio e posti disponibili per studenti e laureati per il proseguimento di studi universitari / post universitari e attività di ricerca.
5. Ciascuna Parte incoraggerà visite di studenti universitari in entrambi i Paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi previamente concordati.

Articolo 4**COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE**

1. Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni stabilite dalle Parti e nella lingua specificata dalla Parte ricevente.
2. Le Parti sono incoraggiate a trasmettere i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i Paesi.
3. Le Parti faciliteranno lo scambio di visite di giornalisti, funzionari e personale dei media, in accordo con le leggi e regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti opereranno per incoraggiare lo scambio di notizie, analisi della stampa e informazioni, offrendo altresì i servizi necessari in questi settori, per mezzo delle rispettive agenzie stampa ufficiali.
5. Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni nel campo dell'informazione in entrambi i Paesi, offrendo il necessario supporto per tali manifestazioni.
6. Le Parti promuoveranno i contatti e la cooperazione reciproci nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, anche al fine di rafforzare le relazioni di amicizia tra i due Paesi.

Articolo 5**PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. L'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale nell'attuazione del presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti, come anche del diritto internazionale applicabile.


Articolo 6**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e bahreinita, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea.
2. La copertura finanziaria per le attività previste o che derivino dall'attuazione del presente Accordo, come anche per le attività del gruppo di lavoro, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle risorse disponibili e non dovrà generare, per entrambe le Parti, maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato.


3. In caso di comune accordo, le Parti possono decidere di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo e/o dagli accordi integrativi da esso scaturiti.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista. Tale Commissione si occuperà di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione. La Commissione Mista verrà riunita periodicamente, su base di accordo tra le Parti, con la sede degli incontri alternativamente fissata nelle due capitali.
5. Qualsivoglia controversia nell'interpretazione o applicazione di questo Accordo verrà risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
6. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto sulla base del reciproco consenso. Dette modifiche o emendamenti costituiranno protocolli separati, che formeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure indicate nell'articolo (6) paragrafo (7) del presente Accordo.
7. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della proposta data di scadenza. La cessazione del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Fatto a Roma, il 4 febbraio 2020, in due esemplari originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

**Per il Governo della
Repubblica Italiana**



**Per il Governo del
Regno del Bahrein**



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
ON
CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL
AND INFORMATIONAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain, hereinafter referred to as “**the Parties**”,

Desiring to strengthen the friendly relations between both Countries;

Seeking to promote mutual understanding and knowledge through development of Educational, Cultural, Informational, Scientific and Technological relationships based on reciprocal respect and common interests,

Have agreed as follows:

Article 1

COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE AND ARTS

1. Each Party shall encourage promotion and implementation of activities for better understanding of the laws and regulations in force in the other Country, and shall promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its own language in the other Country.
2. The Parties shall encourage cooperation in the fields of music, arts, theatre and cinema, and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.

The Parties shall periodically exchange high level exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two Countries.

3. Each Party shall encourage cooperation among cultural institutions, associations and centres in both Countries. Such institutions shall be accorded favourable treatment to facilitate cooperation between them, in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall encourage cooperation between archives, documentation centres and libraries in both Countries, as well as the exchange of materials, books, finding aids, digital copies of documents and visits by experts in such fields.
5. The Parties shall closely cooperate in order to prevent and suppress the illegal trade in art works, cultural assets, audio-visual media assets, subject to protection in accordance with international Agreements to which both Governments are Parties, and with their respective internal legislation related to intellectual property, documents and other matters of historic value.

6. The Parties shall encourage cooperation in the field of archaeology through exchanging information, experiences, and organizing symposia and seminars, conducting joint researches, as well as providing mutual facilities to activities of archaeological missions working in both Countries.
7. The Parties shall encourage the exchange of information about various aspects of interests for both Countries, through visits by personalities from the fields of education, science, culture and information.

Article 2

COOPERATION IN THE FIELD OF GENERAL EDUCATION

1. Both Parties shall encourage exchange of visits by specialists in all educational fields for the purposes of becoming acquainted with educational progress and achievements of both Countries.
2. Both Parties shall encourage exchange of school books, and curricula models used in each Country.
3. Both Parties shall encourage participation in educational training courses, conferences, seminars and symposia held in the other Country, in the field of general education.
4. Both Parties shall encourage the exchange of experiences and information in the field of general, specialized and technical education, as well as in the field of educational administration, establishment and development of school libraries.
5. Both Parties shall encourage:
 - a) The exchange of latest educational aids produced by either Parties, particularly audio-visual in teaching foreign languages.
 - b) The exchange of experience, coordinate in the field of using, manufacturing and development of educational aids.
6. Both Parties shall also encourage:
 - a) Exchange of information related to educational certificates granted by educational institutions in both Countries.
 - b) Considering the possibility of reaching, in accordance with their respective legislation, a separate agreement providing for the recognition of educational diplomas and certificates issued by the State schools, and by the legally authorized schools operating in both Countries, provided that curricula of such

institutions match those applicable in the Country where recognition of the educational diplomas and certificates is being requested.

7. Both Parties shall encourage exchange of visits by students and scout's delegations, theatrical troupes, and sports and school groups of both Countries.

Article 3

COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION, SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY

1. Each Party shall encourage the development of academic cooperation between both Countries, through increasing inter-university arrangements, and exchanging visits by professors, lecturers and researchers. Each Party shall also encourage the development of cooperation between institutions in all fields.
2. Both Parties shall encourage the exchange of comprehensive information related to the academic accreditation systems applicable in the universities of both Countries.
3. The Parties shall promote the scientific and technological cooperation either for basic sciences and applied sciences for technological development. Scientific and technological cooperation shall take place by means of:
 - (a) exchanges of researchers;
 - (b) exchanges of scientific and technical information, studies and documents;
 - (c) implementation of research projects and common studies in selected areas of common interest;
 - (d) organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest.
4. Both Parties shall consider, depending on available resources, the possibility of cooperation in the provision of scholarships and seats to students and university graduates for university to carry on their university/post graduate studies and research activities.
5. Both Parties shall encourage visits by university students in both Countries, in cultural, scientific, sports and social fields, at proper times to be agreed upon in advance.

Article 4**COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION**

1. The Parties shall exchange TV and radio programmes, cultural programmes and documentary films in accordance with conditions mutually agreed by the Parties, and in the language specified by the receiving Party.
2. The Parties are encouraged to show the TV programmes on the national occasions of both Countries.
3. The Parties shall facilitate exchange visits of journalists, media personnel and officials in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall work to encourage the exchange of news, press analysis and information, and shall also offer necessary facilities in these fields, through their respective official news agencies.
5. The Parties shall exchange the holding of informational exhibitions in both Countries and offer necessary facilities for such exhibitions.
6. The Parties shall encourage contacts and cooperation between them in the field of TV and radio broadcasting, with a view to further strengthening the friendly relationships between the two Countries.

Article 5**INTELLECTUAL PROPERTY**

The use or transfer of intellectual property rights in implementation of this Agreement shall be carried out in accordance with the Parties' legislations, as well as applicable international law.

Article 6**GENERAL PROVISIONS**

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and Bahreini legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.

2. The financial coverage for the activities provided for or arising from the implementation of this Agreement, as well as the activity of the working group, will be borne by the Parties within their financial resources, and shall not generate, for both Parties, any further cost to the respective State budget.
3. If mutually agreed, the Parties may ask relevant international bodies to take part in the financing or implementation of programmes or projects resulting from the cooperation envisaged in this Agreement, and/or in any complementary agreements derived from it.
4. The Parties shall establish a Joint Committee to implement the provisions of the present Agreement. This Committee shall be in charge of drafting detailed multi-annual programmes and to establish priority sectors and working and financial conditions for cultural, educational, scientific and technological cooperation. The Joint Committee shall be convened periodically and upon agreement between the two Parties with the location of the meetings alternating between the two capitals.
5. Any dispute in the interpretation or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.
6. The Parties may amend this Agreement in writing by mutual consent. Such modification or amendment shall constitute separate protocols, which shall form an integral part of this Agreement, and enter into force in accordance with the procedures indicated in Article (6) paragraph (7) of this Agreement.
7. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day following the date of receipt of the last notification by which the Parties inform each other that their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed. This Agreement shall remain valid for a period of three years, and shall be automatically renewed upon expiry, for further periods of the same duration, unless either Party notifies the other of its intention to terminate it, at least six (6) months before the proposed termination date. The termination of this Agreement will not affect the validity of current programs and projects, unless both Parties agree otherwise.

Done at Rome on 4th February 2020, in two originals, in the Italian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the text in English will prevail.

For the Government of the Italian
Republic

For the Government of the Kingdom of
Bahrain

